



CITTA' DI LENTINI

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

ORDINANZA SINDACALE N. 14 del 29/09/2021

**OGGETTO: PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEI
CANI E LORO MICROCHIPPATURA – GESTIONE E CONDUZIONE DEI
CANI.**



CITTA' DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

ORDINANZA SINDACALE N. ... DEL ...

Oggetto: Prevenzione del randagismo, obbligo di registrazione dei cani e loro microchippatura. Gestione e conduzione dei cani.

IL SINDACO

VISTI gli articoli 2 e 4 della Legge 14 agosto 1991, n.281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo";

VISTO IL Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007;

VISTO l'«Accordo 24 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione» e, in particolare, il punto 3, lettera a), il quale prevede che *«i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate»*;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 2504 del 30 dicembre 2013 di *«Recepimento dell'Accordo del 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di «Identificazione e registrazione degli animali d'affezione»*

VISTO il «Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-regioni, del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», Accordo che, al proprio articolo 4, individua il microchip quale unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a partire dal primo gennaio 2005;

VISTA dell'Ordinanza ministeriale sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani per tutelare l'incolumità di animali e persone del 3 marzo 2009 e ss. mm. ii e proroghe;

VISTO l'Art.50 c.5 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco specifiche competenze in materia sanitaria e di igiene pubblica;

VISTO l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 secondo cui il Sindaco può adottare provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che il Comune è individuato dalla sopra citata Legge 281 del 1991 quale primo responsabile del contrasto al fenomeno del randagismo, che tuttora costituisce una consistente voce di spesa a carico di questa Municipalità per effetto del ricovero di cani, da anni attivato e tuttora in corso;

CONSIDERATO che l'abbandono di un animale è sanzionato dall'articolo 727 del Codice penale con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro e che il maltrattamento di un animale è sanzionato anche dall'articolo 544 *ter* del Codice penale con la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro;

CONSIDERATO che in un quadro di prevenzione generale, per tutela degli animali e dell'incolumità pubblica, si rappresenta necessaria una campagna di sensibilizzazione per l'identificazione con microchip e l'iscrizione in anagrafe canina dei cani di proprietà non ancora identificati;

CONSIDERATO come sia necessario richiamare la pubblica attenzione sul rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini.

CONSIDERATO che il randagismo in questo comune e nei comuni limitrofi ha raggiunto oramai dimensioni tali da non poter essere più gestito in modalità ordinaria e che tale situazione si è determinata anche per la scarsa attuazione

della normativa vigente in materia, il più delle volte interpretata in maniera errata e quindi con applicazione disomogenea;

RITENUTA necessaria ed improcastinabile, per l'anno 2021, l'applicazione in tutto il territorio di questo Comune di misure straordinarie, nel rispetto della normativa vigente, mediante interventi e azioni preventive mirati a contenere il fenomeno del randagismo, a garantire il benessere degli animali d'affezione in quanto esseri senzienti, a prevenire i rischi sanitari e per l'incolumità pubblica, nonché azioni mirati finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e del corretto equilibrio uomo – animale – ambiente;

preso atto che l'identificazione e l'iscrizione dei cani in anagrafe canina è strumento indispensabile per prevenirne l'abbandono e che l'associazione LAV realizzerà una giornata di microchippatura gratuita per i cani di proprietà dei cittadini residenti nel Comune di Lentini

ORDINA

1. A tutti i proprietari di cani di età superiore a due mesi e sprovvisti di microchip di provvedere all'identificazione e all'iscrizione dei cani presso l'Anagrafe istituita ai sensi della L.R. n. 15/2000, non oltre il 31/12/2021;
2. Che il proprietario o il detentore di un cane adotti ogni precauzione per evitare la fuga dell'animale e che, nel caso di allontanamento o smarrimento, ne dia immediata comunicazione al Comune e al Servizio Veterinario anche considerato l'art. 727 I comma c.p.;
3. Che il proprietario o il conduttore usino sempre il guinzaglio durante le passeggiate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione delle Aree appositamente destinate dove, sotto la responsabilità del proprietario o del conduttore, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio. Che il proprietario o il conduttore provveda all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane e che porti sempre con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse quando conduce l'animale in ambito urbano compresi giardini e parchi pubblici nonché le aree cani.

SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, (si vedano, in particolare: gli articoli 727, la legge 14 agosto 1991, n. 281, la Legge Regionale 15 del 2000 e il decreto del Presidente della Regione Sicilia 12 gennaio 2007, art. 8), a ogni violazione

alle disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 16, 17 e 18, specificando che il Sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto e a irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente legge.

2. nel caso di cani padronali lasciati in libertà, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in canile e gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla proprietà o detenzione, e il mancato ritiro dal canile di un cane padronale, comporta comunque l'addebito a carico dei proprietari detentori delle spese di mantenimento e di cura da sostenere dal Comune, salvo i casi di accertato disagio socio economico.

VIGILANZA

Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza: la polizia locale, il Corpo Forestale dello Stato, le Forze dell'Ordine, i Servizi Veterinari dell'ASP, e le Guardie zoofile con decreto prefettizio.

NORME TRANSITORIE

Al fine di completare la identificazione di tutti i cani presenti in questo Comune e la piena applicazione della presente Ordinanza, al proprietario o detentore di cani/gatti di età superiore a mesi 2 è concessa la possibilità di identificare e registrare all'anagrafe canina il proprio cane entro XXXXX giorni dalla adozione della presente Ordinanza e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021. trascorsa tale data, la mancata iscrizione all'anagrafe canina, entro il secondo mese di vita dell'animale, comporta una sanzione amministrativa da € 86,00 a € 520,00 e da € 2.887,00 a € 17.325,00 qualora l'inosservanza riguardi cani aggressivi.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Lentini e nei luoghi più frequentati dalla popolazione, nonché alla massima diffusione attraverso il sito internet e i social media del Comune di Lentini.

Avverso i presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione

Lentini li, _____

**Il Sindaco
Saverio Bosco**

 Firmato digitalmente da
BOSCO SAVERIO
C: IT

La presente Ordinanza Sindacale viene pubblicata all'albo pretorio on line al n. 1472

dal 29/09/2021

al 14/10/2021 per 15 giorni consecutivi.

Lentini, li 29 settembre 2021
